LE NOVITÀ NORMATIVE SULL'IMPIEGO DEL RAME E LE ATTIVITÀ DI RICERCA PROMOSSE DAL MIPAAFT

mipaaft
ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

La normativa di riferimento

- Reg. CE 834/07
- Reg. CE 889/08 e s.m.i.
- Decreto Ministeriale n. 6793/2018
- *D.lgs 75/2010*
- *Nota interpretativa Mipaaft*

mipaaft
ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

La novità normative …

- Reg. UE 2018/848 e suoi atti secondari
- Reg. UE 2018/1981
- Nota interpretativa Mipaaft
- Regolamento esecuzione che modifica il Reg. CE 889/08 (Draft)

mipaaft
ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

…una questione di principi …

…e una questione di sostanze …

Impiego del rame in agricoltura biologica nella normativa di

mipaaft
ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/91 DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 1991

relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli è alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

3. La lotta contro i parassiti, le malattie e le piante infestanti si impernia sul seguente complesso di misure:

— scelta di specie e varietà adeguate;

— programma di rotazione appropriato;

— coltivazione meccanica;

— protezione dei nemici naturali dei parassiti, grazie a provvedimenti ad essi favorevoli (ad esempio siepi, posti per nidificare, diffusione di predatori);

— eliminazione delle malerbe mediante bruciatura.

Possono essere utilizzati i prodotti di cui all'allegato II soltanto in caso di pericolo immediato che minacci le colture.

ALLEGATO II

B. PRODOTTI DESTINATI ALLA LOTTA CONTRO I PARASSITI E LE MALATTIE

Nome	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
Preparati a base di piretri estratti da Chrysanthemum cinerariaefolium, contenenti eventualmente un agente sinergico	
Preparati da Derris elliptica	
Preparati da Quassia amara	
Preparati da Ryania speciosa	
Propolis	
Terra diatomacea	
Polvere di pietra	
Preparati a base di metaldeide, contenenti un repellente per animali superiori e limitatamente all'uso all'interno di trappole	
Zolfo	
Poltiglia bordolese	
Poltiglia borgognona	
Silicato di sodio	
Bicarbonato di sodio	
Sapone di potassio (sapone molle)	
Preparati di feromoni	
Preparati di Bacillus thurigiensis	
Preparati granulari di virus	
Oli vegetali e animali	
Olio di paraffina	

1991

mipaaft
ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

REGOLAMENTO (CE) N. 1488/97 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1997

che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

considerando che diversi Stati membri hanno comunicato alla Commissione le informazioni necessarie per quanto concerne i prodotti che erano di uso corrente in agricoltura biologica nel proprio territorio prima del 24 giugno 1991 e non inclusi nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91; che essi hanno anche indicato che detti prodotti sono ancora autorizzati nei rispettivi territori, in agricoltura in generale; che, previo esame delle richieste degli Stati membri, è risultato opportuno includere in questa fase il prodotto «argille» come prodotto per l'ammendamento supplementare del terreno e i seguenti prodotti come prodotti fitosanitari; azadiractina, cera d'api, alcuni composti di rame, etilene, gelatina, allume di potassio, zolfo calcico, lecitina, estratto di Nicotiana tabacum, preparati a base di microorganismi, oli minerali, permanganato di potassio e sabbia di

IV. Altre sostanze di uso tradizionale in agricoltura biologica

Nome	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
Rame, nella forma di idrossido di rame, ossicloruro di rame, solfato di rame (tribasico), ossido rameoso	Fungicida Solo per un periodo che termina il 31 marzo 2002 Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo

1997

mipaaft
ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

REGOLAMENTO (CE) N. 473/2002 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 2002

che modifica gli allegati I, II e VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e che stabilisce norme dettagliate per quanto concerne la trasmissione di informazioni sull'impiego di composti di rame

(7) L'impiego del rame sotto forma di idrossido di rame, ossicloruro di rame, solfato di rame (tribasico) e ossido rameoso, nonché l'utilizzo di oli minerali come fungicidi sono considerati pratiche tradizionali dell'agricoltura biologica, conformemente alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1 bis, del regolamento (CEE) n. 2092/91. Sembra che, per il momento, tali sostanze siano indispensabili per numerose colture e che soltanto sforzi più intensi nel campo della ricerca consentiranno di trovare, a medio o lungo termine, soluzioni alternative appropriate. Pertanto, tali sostanze andrebbero per il momento autorizzate. Siffatta autorizzazione verrebbe riesaminata alla luce di nuovi sviluppi e prove concernenti alternative esistenti.

mipaaft
ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

2002

REGOLAMENTO (CE) N. 473/2002 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 2002

che modifica gli allegati I, II e VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e che stabilisce norme dettagliate per quanto concerne la trasmissione di informazioni sull'impiego di composti di rame

(8) L'impiego del rame nelle forme sopracitate può tuttavia comportare conseguenze a lungo termine a causa del suo accumulo nel suolo. Poiché ciò appare incompatibile con la vocazione al rispetto dell'ambiente che caratterizza l'agricoltura biologica, occorre limitarne le condizioni di utilizzo fissando un massimale espresso in chilogrammi di rame per ettaro per anno. Tale massimale dovrebbe essere fissato al livello di 8 kg di rame per ettaro e, dopo un periodo transitorio limitato di 4 anni, andrebbe ridotto a 6 kg di rame per ettaro, a meno che non sia dimostrato che per talune coltivazioni tale massimale inferiore non è efficace. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di applicare siffatto massimale in media per un periodo di 5 anni. Gli Stati membri che dovessero avvalersi di tale facoltà devono riferire sull'attuazione della misura in parola e sui quantitativi effettivamente utilizzati, in vista dell'eventuale riesame del regime, se necessario.

mipaaft
ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

2002

REGOLAMENTO (CE) N. 473/2002 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 2002

che modifica gli allegati I, II e VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e che stabilisce norme dettagliate per quanto concerne la trasmissione di informazioni sull'impiego di composti di rame

«Designazione	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
Rame, nella forma di idrossido di rame, ossicloruro di rame, solfato di rame (tribasico), ossido rameoso	Fungicida Fino al 31 dicembre 2005 nel limite massimo di 8 kg di rame per ettaro per anno e dal 1 gennaio 2006 nel limite massimo di 6 kg di rame per ettaro per anno, fatte salve disposizioni specifiche più restrittive previste dalla legislazione sui prodotti fitosanitari dello Stato membro in cui il prodotto sarà utilizzato. Per le colture perenni, gli Stati membri possono disporre, in deroga al disposto del paragrafo precedente, che i tenori massimi siano applicati come segue: — il quantitativo totale massimo utilizzato a decorrere dal 23 marzo 2002 fino al 31 dicembre 2006 non deve superare 38 kg di rame per ettaro — a decorrere dal 1° gennaio 2007, il quantitativo massimo che può essere utilizzato ogni anno sarà calcolato detraendo i quantitativi effettivamente utilizzati nei quattro anni precedenti dal quantitativo

	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
	totale massimo di, rispettivamente, 36, 34, 32 e 30 kg di rame per ettaro per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 e per gli anni sucessivi Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.»

mipaaft
ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

2002

REGOLAMENTO (CE) N. 834/2007 DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 2007

relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91

Articolo 4

Principi generali

La produzione biologica si basa sui seguenti principi:

a) la progettazione e la gestione appropriate dei processi biologici fondate su sistemi ecologici che impiegano risorse naturali interne ai sistemi stessi con metodi che:

i) utilizzano organismi viventi e metodi di produzione meccanici;

ii) praticano la coltura di vegetali e la produzione animale legate alla terra o l'acquacoltura che rispettano il principio dello sfruttamento sostenibile della pesca;

iii) escludono l'uso di OGM e dei prodotti derivati o ottenuti da OGM ad eccezione dei medicinali veterinari;

iv) si basano su valutazione del rischio e, se del caso, si avvalgono di misure di precauzione e di prevenzione;

mipaaft
ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

2007

REGOLAMENTO (CE) N. 834/2007 DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 2007

relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91

Articolo 4

Principi generali

La produzione biologica si basa sui seguenti principi:

b) la limitazione dell'uso di fattori di produzione esterni. Qualora fattori di produzione esterni siano necessari ovvero non esistano le pratiche e i metodi di gestione appropriati di cui alla lettera a), essi si limitano a:

i) fattori di produzione provenienti da produzione biologica;

ii) sostanze naturali o derivate da sostanze naturali;

iii) concimi minerali a bassa solubilità;

c) la rigorosa limitazione dell'uso di fattori di produzione ottenuti per sintesi chimica ai casi eccezionali in cui:

i) non esistono le pratiche di gestione appropriate; e

ii) non siano disponibili sul mercato i fattori di produzione esterni di cui alla lettera b); o

iii) l'uso di fattori di produzione esterni di cui alla lettera b) contribuisce a creare un impatto ambientale inaccettabile;

mipaaft
ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

2007

REGOLAMENTO (CE) N. 834/2007 DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 2007

relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91

Articolo 12

Norme di produzione vegetale

1. Oltre alle norme generali di produzione agricola di cui all'articolo 11, le seguenti norme si applicano alla produzione biologica vegetale:

a) la produzione biologica vegetale impiega tecniche di lavorazione del terreno e pratiche colturali atte a salvaguardare o ad aumentare il contenuto di materia organica del suolo, ad accrescere la stabilità del suolo e la sua biodiversità, nonché a prevenire la compattazione e l'erosione del suolo;

b) la fertilità e l'attività biologica del suolo sono mantenute e potenziate mediante la rotazione pluriennale delle colture, comprese leguminose e altre colture da sovescio, e la concimazione con concime naturale di origine animale o con materia organica, preferibilmente compostati, di produzione biologica;

c) è consentito l'uso di preparati biodinamici;

g) la prevenzione dei danni provocati da parassiti, malattie e infestanti è ottenuta principalmente attraverso la protezione dei nemici naturali, la scelta delle specie e delle varietà, la rotazione delle colture, le tecniche colturali e i processi termici;

mipaaft
ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

2007

REGOLAMENTO (CE) N. 889/2008 DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 2008

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli

Articolo 5

Lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti

1. Nei casi in cui le misure previste all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b), c) e g), del regolamento (CE) n. 834/2007 non consentano di proteggere adeguatamente i vegetali contro i parassiti e le malattie, nell'ambito della produzione biologica è consentito utilizzare solo i prodotti di cui all'allegato II del presente regolamento. Gli operatori conservano i documenti giustificativi che attestano la necessità di ricorrere a tali prodotti.

mipaaft
ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

2008

REGOLAMENTO (CE) N. 889/2008 DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 2008

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli

6. Altre sostanze di uso tradizionale in agricoltura biologica

Autorizzazione	Denominazione	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
A	Rame sotto forma di idrossido di rame, ossicloruro di rame, solfato di rame (tribasico), ossido rameoso, ottanoato di rame	Fungicida Massimo 6 kg di rame per ettaro l'anno Per le colture perenni, in deroga a quanto sopra, gli Stati membri possono autorizzare il superamento, in un dato anno, del limite massimo di 6 kg di rame a condizione che la quantità media effettivamente applicata nell'arco dei cinque anni costituiti dall'anno considerato e dai quattro anni precedenti non superi i 6 kg

2008

Composti del rame sotto forma di idrossido di rame, ossicloruro di rame, ossido di rame, poltiglia bordolese e solfato di rame tribasico	Massimo 6 kg di rame per ettaro l'anno. Per le colture perenni, in deroga a quanto sopra, gli Stati membri possono autorizzare il superamento, in un dato anno, del limite massimo di 6 kg di rame a condizione che la quantità media effettivamente applicata nell'arco dei cinque anni costituiti dall'anno considerato e dai quattro anni precedenti non superi i 6 kg.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/673 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2016

che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli

2016

mipaaft
ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

REGOLAMENTO (UE) 2018/848 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 30 maggio 2018

relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio

Articolo 5

Principi generali

f) progettare e gestire in modo appropriato processi biologici basati su sistemi ecologici e impiegando risorse naturali interne al sistema di gestione, con metodi che:

i) utilizzano organismi viventi e metodi di produzione meccanici;

ii) praticano la coltura di vegetali nel suolo e la produzione animale legata alla terra, o l'acquacoltura nel rispetto del principio dello sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche;

iii) escludono l'uso di OGM, dei prodotti derivati da OGM e dei prodotti ottenuti da OGM che non siano medicinali veterinari;

iv) si basano sulla valutazione del rischio e, se del caso, si avvalgono di misure precauzionali e di misure preventive;

REGOLAMENTO (UE) 2018/848 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 30 maggio 2018

relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio

g) limitare l'uso di fattori di produzione esterni; qualora siano necessari fattori di produzione esterni ovvero non esistano le pratiche e i metodi di gestione appropriati di cui alla lettera f), i fattori di produzione esterni si limitano a:

i) fattori di produzione provenienti da produzione biologica; per quanto concerne il materiale riproduttivo vegetale, si dà priorità alle varietà selezionate per la loro capacità di rispondere alle esigenze e agli obiettivi specifici dell'agricoltura biologica;

ii) sostanze naturali o derivate da sostanze naturali;

iii) concimi minerali a bassa solubilità;

1.10. Lotta contro gli organismi nocivi e le erbe infestanti

1.10.1. La prevenzione dei danni provocati da organismi nocivi ed erbe infestanti si basa principalmente sulla protezione ottenuta attraverso:

— i nemici naturali,

— la scelta delle specie, delle varietà e del materiale eterogeneo,

— la rotazione delle colture,

— le tecniche di coltivazione, come la biofumigazione, i metodi meccanici e fisici, e

— i processi termici, quali la solarizzazione o, nel caso delle colture protette, il trattamento a vapore del suolo a profondità limitata (profondità massima di 10 cm).

1.10.2. Se i vegetali non possono essere protetti adeguatamente dagli organismi nocivi mediante le misure di cui al punto 1.10.1 o in caso sussista un rischio comprovato per una coltura, è consentito utilizzare unicamente, e solo nella misura necessaria, i prodotti e le sostanze autorizzati a norma degli articoli 9 e 24 per l'uso nella produzione biologica. Gli operatori tengono registrazioni che attestano la necessità di utilizzare detti prodotti.

mipaaft
ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

2021

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 18 luglio 2018.

Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. Abrogazione e sostituzione del decreto n. 18354 del 27 novembre 2009. (Decreto n. 6793).

8) I documenti giustificativi, di cui all'art. 3, paragrafo 1 e all'art. 5, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 889/2008, che attestano la necessità di ricorrere a concimi ed ammendanti, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 889/08 o ai prodotti per la protezione dei vegetali contro i parassiti e le malattie di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 889/08, sono rappresentati dalla dichiarazione di cui all'art. 63, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 889/08, firmata dall'operatore responsabile.

9) Qualora la necessità di un intervento non sia riportata nella dichiarazione di cui all'art. 63, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 889/08, il documento giustificativo è rappresentato da uno dei documenti di seguito elencati che riguardano, se del caso, ciascun singolo impiego:

a. relazione tecnico agronomica;
b. certificato di analisi del terreno;
c. relazione fitopatologica;
d. carta dei suoli;
e. bollettini meteorologici e fitosanitari;
f. modelli fitopatologici previsionali;
g. registrazione delle catture su trappole entomologiche.

13) Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in relazione alle esperienze maturate sul proprio territorio e sentite le organizzazioni professionali agricole, possono disporre che nei territori di competenza sia adottata la deroga per l'uso del rame di cui al punto 6 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008.

Le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano comunicano al Ministero le deroghe concesse entro trenta giorni dalla data di concessione.

mipaaft
ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

Il rame nelle concimazioni

mipaaft
ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI I

Oggetto: Fertilizzanti a base di rame e relativo impiego in agricoltura biologica.

- L'impiego di concimi a base di microelementi di cui all'allegato 1.E del Reg. (CE) 2003/2003 è autorizzato dall'allegato I del Reg. (CE) 889/08 e dal D. Lgs. 75/2010 - allegato 13 - Tabella 1 "*Elenco dei fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica".*
- Il punto a) 1 della premessa del suddetto allegato 13 dispone che: "*Nel rispetto di quanto indicato dal Reg. (CE) 834/07 all'art. 4 lettera b) e all'art. 16 punto 2 lettera d) l'impiego dei fertilizzanti elencati nel presente allegato si deve limitare ai casi in cui sussistano specifiche esigenze nutritive delle colture e non siano disponibili pratiche agronomiche o sufficienti risorse naturali interne ai sistemi colturali in alternativa al loro impiego*".
- Pertanto la normativa vigente, con particolare riferimento ai concimi a base di rame, impone agli organismi di controllo di autorizzare il relativo impiego esclusivamente in presenza di una dimostrata necessità tecnica che, nella fattispecie, deve consistere in una documentata **carenza nutrizionale della coltura oggetto di concimazione per il micronutriente "Rame".**

mipaaft
ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1981 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2018

che rinnova l'approvazione delle sostanze attive composti di rame, come sostanze candidate alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(12) La Commissione ritiene tuttavia che i composti di rame siano sostanze candidate alla sostituzione a norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009. I composti di rame sono sostanze persistenti e tossiche, rispettivamente secondo i punti 3.7.2.1 e 3.7.2.3 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009, dato che il tempo di dimezzamento nel suolo è superiore a centoventi giorni e la concentrazione, senza effetti osservati a lungo termine, per gli organismi acquatici è inferiore a 0,01 mg/l. I composti di rame soddisfano quindi la condizione di cui all'allegato II, punto 4, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(13) È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione dei composti di rame come sostanze candidate alla sostituzione a norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(14) In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario aggiungere alcune condizioni e restrizioni.

(15) In particolare, è opportuno limitare l'uso di prodotti fitosanitari contenenti composti di rame ad un valore massimo di applicazione di 28 kg/ha di rame nell'arco di sette anni (vale a dire, in media, 4 kg/ha/anno) al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l'esposizione per gli organismi non bersaglio, tenendo conto al contempo delle condizioni agroclimatiche che si verificano periodicamente negli Stati membri che comportano un aumento della pressione fungina. Nell'autorizzare i prodotti gli Stati membri dovrebbero prestare attenzione a determinate questioni e adoperarsi per ridurre al minimo i valori di applicazione.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1981 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2018

che rinnova l'approvazione delle sostanze attive composti di rame, come sostanze candidate alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

- Sono autorizzati esclusivamente gli impieghi che comportano un'applicazione totale non superiore a 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni.
- … gli Stati membri possono decidere, in particolare, di fissare un valore massimo di applicazione annuo non superiore a 4 kg/ha di rame.»

mipaaft
ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI I

Oggetto: Quesito sull'uso del rame in agricoltura biologica e applicazione Reg. (UE) 2018/1981.

- Con la presente nota si intende riscontrare una richiesta di chiarimento inviata il 4 marzo 2019 dalla Regione Emilia Romagna in merito all'utilizzo del rame in agricoltura biologica alla luce dell'entrata in vigore del Reg. (UE) n. 1981/2018.
- A tal proposito, si conferma che allo stato attuale sono vigenti contemporaneamente 2 limiti:
  - *Max 28 kg/ha in 7 anni ai sensi del Reg. (UE) n. 1981/2018;*
  - *Max 6 kg/ha all'anno ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008.*
- Ciò significa che a partire dal 1° gennaio 2019 è possibile utilizzare in un singolo anno massimo 6 kg/ha di rame purché nell'arco di 7 anni non si superi il limite di 28 kg/ha. Ad es. nel 2019 si potrà usare un massimo di 6 kg/ha purché nel settennio 2019-2025 non si superi complessivamente il limite di 28 kg/ha.
- Qualora le Regione o PPAA, ai sensi dell'art. 2, punto 13) del DM 6793/2018, abbiano adottato la deroga per il superamento del limite di 6 kg/ha/anno, prevista dal Reg. (CE) n. 889/2008, l'operatore risulta autorizzato ad utilizzare nel singolo anno un quantitativo di rame superiore ai 6 kg/ha. Tuttavia lo stesso operatore dovrà comunque rispettare il limite complessivo di 28 kg/ha nell'arco temporale di 7 anni.

mipaaft
ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI I

Oggetto: Quesito sull'uso del rame in agricoltura biologica e applicazione Reg. (UE) 2018/1981.

- Pertanto, in caso di deroga rilasciata dalla Regione o PPAA, l'operatore potrà utilizzare nell'anno in corso un quantitativo di rame, tenendo conto che:
  - *non potrà essere superato il massimale di 30 kg/ha nei 5 anni come previsto dal Reg. 889/2008, in considerazione del rame già utilizzato nel quadriennio precedente;*
  - *il quantitativo utilizzato nell'anno in corso dovrà essere scalato dal massimale di 28 kg/ha utilizzabile nei 7 anni (iniziati con l'anno in corso).*
- A titolo esemplificativo, in caso di deroga rilasciata per l'anno 2019, qualora l'operatore abbia utilizzato negli anni 2015-2018 22 kg/ha di rame, nel 2019 potrà utilizzare fino a 8 kg/ha. Tuttavia negli anni 2020-2025 il produttore non potrà utilizzare più di 20 kg/ha.

mipaaft
ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI I

Oggetto: Quesito sull'uso del rame in agricoltura biologica e applicazione Reg. (UE) 2018/1981.

- In conclusione, ai sensi della normativa vigente, si ritiene tuttora legalmente ammissibile l'utilizzo di 6 kg/ha di rame nel singolo anno. In caso di deroga risulta possibile anche il superamento dei 6 kg/ha, seppur tale circostanza sia da disincentivare, in quanto rischia di mettere in difficoltà il produttore negli anni successivi dovendo rispettare il vincolo ineludibile di 28 kg/ha complessivi nel settennio. Per tale ragione, la Scrivente intende chiedere alla Commissione UE l'eliminazione dall'allegato II del Reg. CE n. 889/2008 della possibilità di derogare dai 6 kg/ha.
- Secondo le indicazioni del Min. della Salute, è auspicabile che gli operatori siano orientati, per quanto possibile, al rispetto del limite di 4 kg/ha nel singolo anno, superandolo solo in caso di forti criticità.
- La presente nota è conforme al parere della Commissione UE espresso nel corso della riunione del COP del 5-6 marzo u.s., a seguito di specifica richiesta di chiarimento presentata dalla delegazione italiana.

mipaaft
ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

WORKING DOCUMENT

This draft has not been adopted or endorsed by the European Commission. Any views expressed are the preliminary views of the Commission services and may not in any circumstances be regarded as stating an official position of the Commission. The information transmitted is intended only for the Member State or entity to which it is addressed for discussions and may contain confidential and/or privileged material.

Copper compounds in the form of: copper hydroxide, copper oxychloride, copper oxide, Bordeaux mixture, and tribasic copper sulphate	

mipaaft
ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

2 aprile 2019

Attività di ricerca promosse dal Mipaaft …

mipaaft
ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

Attività di ricerca promosse dal Mipaaft …

- **2001 - Riduzione dell'uso del rame in agricoltura biologica - CREA PAV**
- **2005 - Studi finalizzati ad ottemperare alle limitazioni sui quantitativi di rame o mediante l'impiego di formulazioni a basso dosaggio o con l'adozione di mezzi alternativi – CREA PAV**
- **2015 - ALT.RAMEINBIO - Strategie per la riduzione e possibili alternative all'utilizzo del rame in agricoltura biologica - CREA PAV**
- **2018 - DIBIO – Riduzione di input di origine extra-aziendale per la DIfesa delle coltivazioni BIOlogiche mediante approccio agroecologico – CREA VE**
  - ***CUPROSUP*** *– Strategie alternative all'uso del rame in viticoltura in funzione dei cambiamenti climatici*

mipaaft
ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

CUPROSUP – Strategie alternative all'uso del rame in viticoltura in funzione dei cambiamenti climatici

- Il progetto è indirizzato al settore viticolo e si prefigge l'obiettivo di individuare:
  - *strategie operative,*
  - *formulati alternativi o in associazione/alternanza al rame;*
  - *Tecniche di gestione della chioma*
  - *Impiego di centraline meteo con modello predittivo delle infezioni di peronospora della vite*

Con lo scopo ultimo di ridurre l'uso del rame in viticoltura, in modo da affrancare totalmente o parzialmente gli operatori del comparto biologico dall'impiego di prodotti a base rameica.

mipaaft
ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

CUPROSUP – Strategie alternative all'uso del rame in viticoltura in funzione dei cambiamenti climatici

- La ricerca sarà realizzata:
  - *in diversi vigneti e varietà di uva da vino*
  - *in un vigneto di uva da tavola*
  - *vivaio di viti*
- Le aree geografiche su cui si concentreranno le attività saranno le seguenti:
  - *Area veneta (Biodistretto Venezia)*
  - *Area centrale (Toscana e Lazio)*
  - *Area meridionale (Puglia)*

mipaaft
ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo